

## **SINTESI**

### ***Causa Mosconi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1° giugno 2006 (ricorso n. 68011/01)***

(constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.)

**Fatto.** Il caso ha origine da un ricorso presentato da un cittadino italiano per asserita violazione dell'art. 1, Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione ad un procedimento volto ad ottenere dai conduttori il rilascio di due immobili di proprietà del ricorrente. Il suddetto procedimento era iniziato il 16 aprile 1992 (data della convalida di sfratto da parte del Tribunale di Roma), ma i successivi tentativi dell'ufficiale giudiziario di rientrare in possesso degli immobili erano risultati infruttuosi per la mancata assistenza della forza pubblica.

Solo tra il 25 novembre del 2002 ed il 2003 il proprietario era rientrato in possesso degli appartamenti.

**Decisione.** Dopo aver rinviato alla causa *Mascolo c. Italia* per ciò che concerne l'individuazione della legislazione statale rilevante in materia, la Corte ha innanzitutto respinto, solo perché tardiva, l'eccezione preliminare del governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni da parte del ricorrente (con particolare riferimento all'azione ai sensi dell'articolo 1591 c.c. *danni per ritardata restituzione*).

Per quanto riguarda il merito della vicenda, i giudici europei hanno ritenuto sussistente nel caso di specie la violazione sia dell'articolo 6 della Convenzione sia dell'art. 1 del Prot. n. 1., posto che gli oltre otto anni occorsi per rientrare in possesso degli immobili sono apparsi incompatibili e con una durata ragionevole del processo e con il diritto al pacifico godimento dei propri beni.

La Corte non ha disposto la liquidazione di danni pecuniari, visto che il ricorrente avrebbe potuto adire il rimedio giurisdizionale interno *ex art. 1591 c.c.*, che consente al proprietario di pretendere la liquidazione dei danni dal conduttore che abbia ritardato colpevolmente la restituzione dell'immobile locato. I magistrati di Strasburgo, infatti, hanno evidenziato che, a prescindere dalla cooperazione dello Stato nelle procedure esecutive attraverso l'utilizzo della forza pubblica, sussiste un preciso dovere da parte del locatario di restituire il bene al suo legittimo proprietario alla scadenza del contratto.

La Corte ha invece disposto il pagamento di €6.000,00 per i danni non patrimoniali e di €1.000,00 per le spese di giustizia.